

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI NATURA OCCASIONALE E COORDINATA E CONTINUATIVA, A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Art. 1

Norma programmatica

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale e coordinata e continuativa, ai sensi e per quanto previsto di cui dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., rappresenta una misura non ordinaria di gestione amministrativa, da adottarsi, in relazione ad esigenze organizzative non prevedibili, temporanee o legate ad esigenze straordinarie, comunque non affrontabili con risorse professionali interne.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di natura occasionale e coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 3

Individuazione del fabbisogno

1. La Direzione, ricevuta la richiesta dal Dirigente della settore interessato, verifica la sua congruenza con le situazioni previste dall'art. 1.

2. La richiesta del Dirigente deve essere corredata da adeguata motivazione che renda sostanzialmente conto della necessità di procedere all'affidamento dell'incarico, con riferimento all'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio tenendo conto delle mansioni esigibili.

3. La proposta dovrà essere inoltre corredata dalla presunta indicazione dei costi a carico del bilancio dell'Agenzia, della durata dell'incarico, del luogo della prestazione. In particolare per la definizione del compenso potranno essere presi a riferimento i prezzi di mercato e/o altri indicatori quali ad esempio il costo annuo di una professionalità simile prevista nei contratti pubblici di riferimento, con particolare riguardo al comparto Regioni, e/o alle tariffe professionali nei casi ove ciò sia tenuto congruo e conveniente.

4. La Direzione verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 4

Individuazione delle professionalità

1. La Direzione, tramite il proprio Ufficio Organizzazione, predisponde un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione e le eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o altra condizione prevista dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001.
4. I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dal collaboratore contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a pena di nullità dello stesso. L'eventuale riscontro negativo delle dichiarazioni sopra riportate costituisce parimenti nullità del contratto di incarico, fatte salve le prerogative proprie dell'Agenzia.

Art. 5

Procedura comparativa

1. La Direzione direttamente, o attraverso un proprio delegato, procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, i cui componenti abbiano, di norma, idonea professionalità e svolgano funzioni che assimilino le mansioni affidate
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
- a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) eventuale utilizzo come collaboratore o altra forma di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione da evidenziare nell'avviso pubblico (ad. esempio conoscenze informatiche e linguistiche).
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e degli organismi di valutazione previsti dalla vigente normativa.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dall'obbligo di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, per importi sino ad Euro 3.000,00 al netto di eventuali oneri previdenziali e spese documentate.

Art. 7

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti affidati e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. In ogni caso il rapporto di collaborazione non deve superare i 30 mesi consecutivi. Qualora si verifichi l'interruzione del rapporto di collaborazione per decorrenza dei termini e il progetto affidato risulti parzialmente realizzato, il compenso sarà automaticamente ridotto in proporzione, previo confronto con l'interessato, nel caso il ritardo sia imputabile allo stesso.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e/o allo stato di avanzamento del progetto affidato

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e, eventualmente, attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.



